



**Politecnico
di Torino**

**Regolamento per la partecipazione a programmi di
finanziamento
(dell'Unione Europea, dei ministeri, degli enti
territoriali, delle fondazioni e di altri enti
pubblici e privati)**

**Emanato con D.R. n° 832 del 22.12.2005,
modificato con D.R. n° 48 del 05.02.2015,
modificato con D.R. n° 215 del 24.02.2026**

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 – DEFINIZIONI	3
Art. 3 – PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO	5
Art. 4 – ADEMPIMENTI IN FASE PROGETTUALE	5
Art. 5 – ADEMPIMENTI IN FASE NEGOZIALE E CONTRATTUALE	5
5.1 – SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRE-CONTRATTUALI.....	5
5.2 – APPROVAZIONE DEI CONTRATTI E DEI CONTRATTI COLLEGATI.....	5
5.3 – SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEI CONTRATTI COLLEGATI	5
5.4 – ELEMENTI PROPRI DEI CONTRATTI COLLEGATI	6
Art. 6 – ADEMPIMENTI IN FASE GESTIONALE	6
Art. 7 – RESPONSABILITÀ	6
Art. 8 – TRATTENUTA DELL'AMMINISTRAZIONE.....	6
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.....	6

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce e disciplina la partecipazione del Politecnico di Torino (nel seguito "Poli-tecnico") ai progetti dell'Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità¹.

Le modalità di applicazione del presente Regolamento sono contenute nel documento "MODALITÀ OPERATIVE per l'applicazione del Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento (dell'Unione Europea, dei ministeri, degli enti territoriali, delle fondazioni e di altri enti pubblici e privati)".

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi come:

- "bando" o "invito a presentare proposte": il documento ufficiale emanato dall'ente finanziatore contenente l'indicazione delle finalità per le quali è sollecitata la presentazione di proposte progettuali per un eventuale finanziamento, e, nel contempo, dei criteri cui attenersi per la stessa presentazione;
- "Centri di gestione" o "Centri": i Centri Autonomi di Gestione (Dipartimenti, Centri di Servizio, Centri Interdipartimentali) e Centri di Gestione Accentrata;
- "contraente": il soggetto di diritto che partecipa ad un progetto realizzato nell'ambito di un programma di finanziamento;
- "contratto": l'accordo sottoscritto tra il coordinatore e/o gli altri contraenti e l'ente finanziatore nell'ambito del programma di finanziamento per l'attuazione di un progetto. Tale contratto è disciplinato dalla base giuridica del programma di finanziamento e dalla normativa nazionale, ove applicabile. Il contratto contiene la descrizione delle attività progettuali o del servizio da fornire, nonché le norme riguardanti i diritti e gli obblighi connessi al loro svolgimento in base a tipologie già predefinite dal programma di finanziamento;
- "contratto collegato": il contratto che i soggetti di diritto, che partecipano ad un programma di finanziamento, sottoscrivono tra loro e/o con i terzi, allo scopo di completare e/o meglio definire il contenuto del contratto principale o del decreto di approvazione o della determina di approvazione, da cui deriva. Nell'ambito dei contratti collegati si includono, a titolo esemplificativo, gli accordi tra le parti, quali i consortium agreement, i partnership agreement, i memorandum of understanding. Il contratto collegato può assumere forme differenti a seconda della tipologia del programma di finanziamento e/o del contenuto del contratto;
- "coordinatore" o "capofila": colui che, tra i soggetti di diritto che partecipano allo stesso progetto, agisce come mandatario nei rapporti con l'ente finanziatore;
- "costi del progetto": i costi inerenti l'esecuzione del progetto ed ammissibili al rimborso secondo le regole dell'ente finanziatore;
- "decreto di approvazione" o "determina di approvazione": atto emanato dagli organi preposti dell'ente finanziatore con cui vengono approvati i progetti e le relative attività e con cui vengono stanziati le risorse finanziarie;
- "dichiarazione pre-contrattuale": l'atto concluso precedentemente alla sottoscrizione del contratto, quale, a titolo esemplificativo, i moduli per la negoziazione compilati a conclusione delle trattative negoziali, i non-disclosure agreement, ecc.;
- "ente finanziatore": le istituzioni dell'Unione Europea, i ministeri, gli enti territoriali, le fondazioni e altri enti pubblici e privati che attivano programmi di finanziamento;
- "fase contrattuale": la fase relativa alla formazione e sottoscrizione del contratto con l'ente finanziatore e/o dei contratti collegati;

¹ Emanati rispettivamente con D.R. n° 418 del 29 novembre 2011 e con D.R. 218 del 03 giugno 2013

- “fase gestionale”: la fase che comprende l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto con l'ente finanziatore o con il coordinatore, nonché dai contratti collegati. Tali obbligazioni possono non esaurirsi con la conclusione del contratto. Nella “fase gestionale” si distingue una “gestione tecnica”, relativa all'adempimento delle attività tecniche e scientifiche previste dal progetto, ed una “gestione amministrativa e finanziaria” relativa allo svolgimento degli atti amministrativi, finanziari e legali del progetto;
- “fase negoziale”: la fase che inizia con la comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta per il finanziamento, continua con le trattative negoziali ed eventuali accordi con gli altri partecipanti al progetto e si conclude con la sottoscrizione delle dichiarazioni contrattuali con l'ente finanziatore;
- “fase progettuale”: la fase in cui vengono svolte le attività connesse all'ideazione e preparazione della proposta di progetto;
- “legale rappresentante”: il soggetto che ha il potere di rappresentare l'ente verso l'esterno;
- “lettera di intenti”: la lettera indirizzata al coordinatore in cui viene espressa la volontà a partecipare ad un progetto. Si distinguono due tipi di lettera d'intenti a seconda del contenuto: 1) la vera e propria adesione ad una proposta progettuale che sostituisce l'invio di formulari o altra documentazione e contiene gli elementi che contraddistinguono la proposta quali, a titolo esemplificativo, il titolo della proposta, l'attività da svolgere, la quota di contributo e di co-finanziamento. Contenendo un impegno esplicito a portare avanti le attività progettuali, si identifica con la proposta stessa; 2) la lettera in cui si esprime un generico interesse a partecipare al progetto senza un impegno preciso a portare avanti una determinata attività progettuale e, pertanto, non sostituisce la proposta vera e propria;
- “progetto”: l'azione specifica realizzata dai beneficiari del finanziamento in accordo con l'ente finanziatore sulla base delle regole dettate dallo stesso ente;
- “progetto di rilevanza istituzionale”: progetto di interesse strategico per l'Ateneo e/o presentato da figure istituzionali nell'espletamento delle loro funzioni e/o che non afferisce chiaramente ad un Centro;
- “programma di finanziamento” o “programma”: l'azione realizzata dall'ente finanziatore, insieme a uno o più soggetti di diritto (in seguito “i partecipanti”), al fine di attuare gli obiettivi individuati nel bando;
- “proposta”: la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un progetto le cui finalità corrispondono a quelle fissate dal programma di finanziamento, che ne prescrive anche la forma. L'adesione ad una proposta da parte dei partecipanti può assumere forme diverse, anche di lettera d'intenti;
- “relazione sulle attività”: i rapporti periodici, richiesti dall'ente finanziatore, in merito alle attività tecnico-scientifiche svolte nel periodo di riferimento;
- “rendicontazione finanziaria”: il procedimento di individuazione dei costi sostenuti dal soggetto giuridico partecipante nell'ambito del programma di finanziamento e di raccolta della documentazione giustificativa a supporto, ai fini della determinazione del contributo finanziario da parte dell'ente finanziatore;
- “responsabile scientifico del progetto”: il soggetto interno alla struttura di Ateneo che risponde dell'attuazione delle attività del progetto;
- “responsabile amministrativo del progetto”: il soggetto interno alla struttura di Ateneo che risponde degli iter amministrativi e della gestione finanziaria del progetto;
- “struttura di Ateneo”: la struttura deputata alla progettazione della proposta e all'esecuzione del progetto, quali i Centri di Gestione e l'Amministrazione.

Le definizioni di cui ai punti precedenti – da intendersi estese ai rispettivi plurali - vanno

completate e interpretate alla luce delle regole stabilite dall'ente finanziatore.
I termini sopra elencati compaiono in corsivo nel testo.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO

Le *strutture di Ateneo* svolgono le attività connesse alla *fase progettuale, negoziale, contrattuale e gestionale* dei *progetti* finanziati nell'ambito di *programmi di finanziamento*, nel rispetto della base giuridica degli stessi *programmi* e della normativa nazionale e di Ateneo.

Art. 4 – ADEMPIMENTI IN FASE PROGETTUALE

Considerato che le *strutture di Ateneo* proponenti hanno la responsabilità delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del *progetto* e dal conseguente finanziamento ed al fine di poter rispondere adeguatamente agli impegni futuri, esse devono, attraverso i loro organi competenti:

- a. manifestare il loro assenso circa la volontà di ottemperare agli obblighi derivanti dal *progetto*;
- b. individuare sia il *responsabile scientifico* che il *responsabile amministrativo* del *progetto*;
- c. impegnarsi a co-finanziare i *costi del progetto*, qualora necessario;
- d. mettere a disposizione le risorse necessarie all'eventuale realizzazione del *progetto* (umane, di attrezzature e di spazi).

La *proposta* (anche in bozza) presentata dai *Centri* deve essere inviata, insieme alla lettera del Direttore del *Centro* che la approva e definisce quanto richiesto ai punti b-c-d, all'Ufficio dell'Amministrazione centrale competente prima della sua presentazione all'ente finanziatore.

La proposta è sottoscritta dal Rettore, in qualità di *legale rappresentante* dell'Ateneo, che può delegare tale facoltà.

Art. 5 – ADEMPIMENTI IN FASE NEGOZIALE E CONTRATTUALE

5.1 – SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRE-CONTRATTUALI

Le *dichiarazioni pre-contrattuali* rese all'ente finanziatore o al coordinatore sono sottoscritte dallo stesso organo deputato alla firma del successivo contratto.

5.2 – APPROVAZIONE DEI CONTRATTI E DEI CONTRATTI COLLEGATI

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, i *contratti* con l'ente finanziatore ed i *contratti collegati* sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del *contratto e/o contratto collegato* da parte del *Centro di gestione* interessato. Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della tipologia e del contenuto del *contratto e/o del contratto collegato*, può delegare tale facoltà.

I *contratti e/o i contratti collegati* relativi a *progetti di rilevanza istituzionale* sono approvati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 – SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E DEI CONTRATTI COLLEGATI

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Rettore, in qualità di *legale rappresentante* del Politecnico, sottoscrive i *contratti* e i *contratti collegati*. Il Rettore, a seconda della tipologia e del contenuto del *contratto e/o del contratto collegato*, può delegare tale facoltà.

5.4 – ELEMENTI PROPRI DEI CONTRATTI COLLEGATI

I rapporti fra i partecipanti ad un *contratto* e/o *progetto* sono regolati da un apposito accordo la cui sottoscrizione, per alcuni *programmi di finanziamento*, è obbligatoria.

Gli elementi propri del *contratto collegato* sono:

- le parti (es. dati identificativi, nominativo del *legale rappresentante*, *Centro di gestione* interessato, ecc.);
- l'oggetto;
- la data di inizio del *contratto* e del *contratto collegato* e la loro durata;
- l'importo del contributo finanziario e la percentuale di finanziamento;
- le modalità di trasferimento dei fondi dal *coordinatore* agli altri soggetti di diritto;
- diritti e obblighi nei confronti dell'*ente finanziatore* e degli altri soggetti di diritto;
- le modalità organizzative e gestionali del *progetto*;
- le regole in materia di riservatezza e diritti di proprietà intellettuale, laddove necessario;
- le regole da seguire in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte di uno o più degli altri soggetti di diritto o contraenti;
- le disposizioni di carattere legale (es. la legge applicabile, le controversie, le clausole di registrazione, ecc.).

Art. 6 – ADEMPIMENTI IN FASE GESTIONALE

L'attuazione del *progetto* è affidata alle *strutture di Ateneo* che hanno presentato la *proposta*. Tali *strutture* sono responsabili dello svolgimento di tutti gli atti necessari per l'attuazione del *progetto* dal punto di vista scientifico, amministrativo, finanziario e legale, nonché della *rendicontazione finanziaria*, della *relazione sulle attività svolte* e della gestione di eventuali audit.

Le *strutture di Ateneo* devono utilizzare gli strumenti di gestione, scientifici e contabili, richiesti dalle norme contenute nel *programma*, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale o interna applicabile.

Nell'esecuzione del *progetto*, le *strutture* proponenti collaborano con l'*ente finanziatore*, con i partecipanti al *progetto* e con le altre *strutture* del Politecnico, assicurandone la corretta gestione.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

Le *strutture di Ateneo*, che hanno la responsabilità dello svolgimento del *progetto*, assumono l'onere di rispondere ad eventuali richieste di risarcimento e recuperi finanziari.

Art. 8 – TRATTENUTA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione, a parziale copertura delle spese generali e dei costi per i servizi da essa svolti a supporto dei *progetti*, opera prelievi sui finanziamenti derivanti dagli stessi, in misura definita dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia delle attività progettuali dell'Ateneo, i prelievi operati nell'ambito di *progetti* finanziati con fondi nazionali, europei e internazionali potranno anche essere destinati ad incentivare il personale amministrativo e tecnico coinvolto direttamente e/o indirettamente sugli stessi progetti, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunque in misura inferiore al 100% dell'ammontare dei prelievi stessi.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto di emanazione.

Le Modalità Operative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al presente Regolamento ed entrano in vigore alla stessa data.